

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:

a) promuove e sostiene tutte le iniziative necessarie, atte alla predisposizione di percorsi a supporto e affiancamento delle istituzioni scolastiche;

b) promuove e sostiene forme di supporto dei gruppi classe colpiti da scomparsa, grave malattia o trauma di un proprio membro, anche mediante azioni volte al coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove la raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;

d) favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni;

e) promuove e diffonde la cultura del rispetto e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con il sistema scolastico e formativo.